

# Dia su tutto, addio licenza

## Il modello è la Lombardia

**Valeria Uva**

ROMA

È dalle Regioni che è partito l'uso sempre più esteso della denuncia di inizio attività. Sono state loro a fare da apripista per l'utilizzo della dichiarazione del tecnico anche per le ristrutturazioni o per le nuove costruzioni, oggi consentito in tutto il territorio nazionale grazie al Testo unico dell'edilizia. E sempre a loro - e in particolare alla Lombardia - si guarda come al modello più avanzato possibile, in cui praticamente il permesso di costruire è quasi scomparso, lasciando il posto alla cosiddetta super-dia.

E infatti in Lombardia si sta già sperimentando quello che dovrebbe essere il nuovo regime degli interventi edilizi messo a punto con l'intesa tra Governo e Regioni. In pratica, la legge regionale 12/99 ammette sempre la presentazione della denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a scelta dell'interessato. Ci sono solo alcune, limitate eccezioni: la Dia

non è consentita per la nuova costruzione in area agricola, per i luoghi sociali e quelli di culto. Per ogni altro tipo di intervento (dalla demolizione e ricostruzione fino alla nuova costruzione anche in assenza di piani attuativi dettagliati) si può sempre utilizzare la dichiarazione del progettista.

Ma la Lombardia crede da die-

ci anni allo strumento della Dia, alternativo al permesso di costruire, così come Toscana e Campania. Si deve alle leggi pilota di queste tre Regioni la prima estensione della Dia. Già a partire dal 1999 permisero le prime sostituzioni dell'allora licenza edilizia (oggi permesso di costruire), ov-

vero di un atto controllato e rilasciato dal Comune, con la denuncia del tecnico che è una sorta di autocertificazione della conformità dell'intervento a tutte le leggi, ai vincoli e ai piani urbanistici. La Toscana con la legge 52/1999, la Lombardia con la n. 12/1999 e la Campania con la legge 19/2001 hanno ammesso la Dia per le ristrutturazioni, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni in esecuzione dei piani. Il Governo ha fatto proprio questo modello e lo ha imposto a livello nazionale con la legge obiettivo del 2001 che è andata a modificare il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). E ha lasciato alle Regioni la possibilità di ampliare o restringere il raggio d'azione della Dia. La maggior parte si è adeguata al Testo unico nazionale. Con il risultato che oggi la Dia è ammessa, oltre che per le manutenzioni straordinarie e per le ristrutturazioni, anche per costruire ex novo. Ma in questo caso l'articolo 22 del Testo unico precisa che si può ricorrere alla Dia solo per interventi o

già previsti e disciplinati dai piani attuativi oppure in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici vigenti. In pratica quindi l'autocertificazione è possibile anche nel nuovo ma solo se la cornice urbanistica è già definita nel dettaglio, in modo da non lasciare libertà di interpretazione ed esecuzione al progettista. Si tratta della cosiddetta super-dia, chiamata così solo per distinguerla dalla Dia "ordinaria" ma che ai fini pratici è la stessa dichiarazione con autocertificazione.

Sulla scia del Testo unico dell'edilizia si sono attestate la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario. Quelle autonome mantengono un potere esclusivo di legiferare in materia, ma in alcuni casi come per il Friuli Venezia Giulia l'adeguamento è stato esplicito (legge 5/2007). Alcune Regioni, oltre alla Lombardia, si sono spinte oltre il Testo unico, ma con interventi minori. Così ad esempio l'Umbria e la Toscana consentono la Dia per i parcheggi pertinenziali. L'Emilia Romagna ha lasciato liberi i Comuni di ampliare le casistiche. L'ultima, in ordine di tempo, è la Liguria che nel 2008 ha varato il suo Testo unico e ha ammesso a Dia tutti gli interventi per l'installazione di impianti per l'energia rinnovabile domestici.